



11960/07

SER

1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE 4 PENALE

60
Udienza in Camera
di Consiglio in
data 25.10.2006

SENTENZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

Dott.	Moroni	dionello	Presidente	N. J213
1. Dott.	Atto De Gennaro Benito Romano		Consigliere	
2. »	Foti	Giacomo	»	REGISTRO GENERAL
3. »	Brusco	Carlo	»	N. E1728/01
4. »	Meloni	Francesco	»	

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto dalle parti civili

avverso la sentenza del G.U.P

del Tribunale di Roma del 5 aprile 2006



Sentita la relazione fatta dal Consigliere Benito De Gennaro
 udito il Pubblico Ministero nella persona del dott. Vittorio Meloni
 che ha concluso per l'imammisibilità del ricorso -

Conclusione

OSSERVA

All'esito di indagini in relazione all'avvenuto decesso di Cassio Giampiero, disabile non vedente autosufficiente, trovato alle ore 8,35 del 15-7-04 da un convoglio della Metropolitana Romana (stazione Roma-Gentilella) venne ~~disposto~~^{richiesto} il rinvio a giudizio di

Gennaro, individuati quali responsabili dell'evento.

da dinamica dell'infortunio veniva così ricostruito.

Il Cassio, alla data e all'ora indicate, ~~non~~ accedeva alla Stazione e, senza richiedere auxilio ai dipendenti in servizio, si portava sulla banchina in attesa del primo treno in transito, direzione Rebibbia.

Giunto il convoglio, il Cassio allungava il bastone bianco di cui era provvisto per toccare il terreno e, trovando il vuoto ma credendo trattarsi del vano di una carrozza a seguito dell'apertura delle porte automatiche, si sporgeva verso i binari facendo per salire; infilatosi, invece, in uno degli spazi esistenti tra le carrozze, cadere sulla massiccia gomma per essere dilaniato dal convoglio.

gli erano chiamati a rispondere.

nelle rispettive qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di Direttore Generale e di Direttore di esercizio dello S.p.A. Met.Ro che gestiva il servizio di trasporto metropolitano per conto dell'ATAc, proprietaria del materiale rotabile, concesso in comodato gratuito alla Met.Ro proprio per lo svolgimento di detta

sentenza (v. copia contratto in allegato 2 al g. 343 fes.) -

Si addebitava in particolare ai preventi la mancata predisposizione di adeguati interventi di natura preventivistica nelle stazioni della M.E.T. AD S.p.A e, quindi, nella stazione delle Garbatelle, malgrado la normativa imponesse gli interventi di adeguamento; ammettendo, fra l'altro, l'esame, l'esame anche di misure alternative a quanto espressamente citato negli artt. 1 e segg. D.P.R n° 503/96 volte comunque alla sicurezza degli utenti portatori di handicap; come ad esempio l'installazione di una membrana in gomma a soffietto tra una vettura e l'altra alle quali rimane ancorata con perni mobili per consentire anche la riduzione o l'aumento o l'aumento del numero di corazzze all'accorrenza; misura alternativa che avrebbe potuto impedire che una persona affetta da handicap inavvertitamente potesse precipitare nel vuoto sulle rotarie invece di accadere all'interno delle vetture predisposta per il trasporto utenti, come verificatosi per il caso.

Con sentenza del 5 aprile 2006 il G. I. P. del Tribunale di Roma dichiarava non lieve a procedere nei confronti dei preventi in ordine al resto loro ascritto pena un anno commesso il fatto.

Avverso la sentenza

costituitisi parti civili e messo del loro difensore, proponevano ricorse per cassazione, deducendo contraddittorietà

è manifesta il legame delle motivazioni, evidenziando
 a tale riguardo, sulla base "di altri atti del processo"
 espressamente indicati, che se pure la MET.RD, della quale
 gli imputati erano a verisimile rappresentanti, gestiva
 occasionalmente il servizio di trasporto metropolitano per
 conto dell'ATAC e questa rimaneva la proprietaria del
 materiale rotabile, pure era MET.RD a assumere posizio-
 ne di garanzia nei confronti degli utenti trasportati prende-
 spendendo interventi e accorgimenti che assicurassero la
 incolumità delle persone -

Specie per i portatori di handicap cioè, come nel caso da' in esame,
 per i non vedenti -

Con memoria, ritualmente depositata in cancelleria, la
 difesa degli imputati eccepiva la inammissibilità del
 ricorso per inappugnabilità della sentenza di non lungo
 a procedere che non sia anche persona offesa del reato,
 ai sensi dell'art. 428 c.p.p. novellato dalla d.l. 46/06 -

Eccepiva, inoltre, la inammissibilità del ricorso delle parti
 civile in quanto less ad ottenere l'annullamento o la rife-
 rma delle statuzioni penali della sentenza di non lungo a
 procedere, ma prima di richieste in merito agli effetti civili
 di poi la inammissibilità perché trattarsi di cause di
 merito -

Per ultimo, eccepiva la infondatezza nel merito del ricorso -

In relazione alle prospettive contenute nel ricorso e a quelle di

Argo contrario contenute nella memoria della difesa chi
prevedeva ritiene questo Collegio di dovere evidenziare
gli argomenti olensimili da risultare certe e come tali
incidenti ai fini delle decisione.

L'evento di cui si giudica si verifica perché il Cassio, non
vedente, all'arrivo del consiglio finì nello spazio vuoto
tra una retinna e l'altra e precipitò dalla banchina sulle
rotarie -

Tale moto per il non vedente costituisce oggettiva fonte di pericolo e alla
quale esiste necessariamente occorrerà fare fronte da parte di chi gestiva
il servizio di trasporto, nel caso in esame la MET.RO, ~~considerando~~
questa evidente posizione di garanzia in relazione ad eventi
di certo prevedibili e che riguardavano la incolumità delle persone,
in particolare i non vedenti.

Né può sostenersi che in relazione alle misure da adottare, queste
non avessero base normativa di riferimento nell'imputazione
formulata dall'accusa all'esito delle esperte indagini.

Se pure è vero che l'addebito non può riguardare l'omessa installazione di una membrana in gomma ~~accoppiamento~~ o
soffietto tra una retinna e l'altra, eliminando in tal modo
il vuoto, operazione strutturale questa concernente il materiale
rotabile, pure sarebbero state diverse misure alternative
e ciò è in applicazione del D.P.R. n° 503/96.

Come, per altro indicato da consulenti tecnici, del P.M e delle
parti civili, che hanno fatto riferimento per i non vedenti

ai percorsi tattili (losges) per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

Insomma, come suggerito dai consulenti ed evidenziato nel ricorso ~~presentato~~, per i non vedenti, una volta impostata una postazione fissa di fermata sarebbe stato possibile riuscire a fare aprire le porte in corrispondenza di aperture in maniera di protezione lasciando protetti i punti di caduta nell'intercapedine tra due carrozze.

Situazione, questa, che, se intrasolta, avrebbe impedito la caduta dell'utente Lassio e lo avrebbe salvato.

Alla stregua dell'indicata circostanza appare logicamente individuabile la responsabilità ~~dei presenti~~ nella determinazione e ciò - è ovvio - vale ai soli effetti civili ai fini del richiesto risarcimento del danno, specificato nell'atto di costituzione alla udienza preliminare, costituzione effetto contestata alla udienza ~~dei~~ in camera di consiglio davanti al G.I.P.

Come per l'appunto emerge dal verbale della camera di consiglio.

Rilevate la colpevolezza dei presenti consistente nella ^{nella stazione ferroviaria della Gerhatella} omissa realizzazione ~~dell'~~ un percorso tattile, e' evidente che - ripetendo - egli effettiva sentenza di non lungo a procedere via annullata con rinvio al giudice civile competente per valere in grado di appello e ciò ai sensi dell'art. 622 c.p.p.

Di poi è ~~relevante~~ senza fondamento l'argomento difensivo della inammissibilità del ricorso, perché consentito dall'art. 428 c.p.p. accettato come riformulato dall'est^a legge n° 46/06 (legge Piccioli), solamente, secondo a digiuna, alla parte offesa e non ~~anche~~ ai danneggiati (veramente moglie e figlio della persona deceduta).

da interpretazione della difesa è del tutto illogica e si basa su argomento terminologico "parte offesa" che è assolutamente improprio ed è in chiaro contrasto con quanto disposto dall'art. 74 c.p.p. in relazione a coloro che sono legittimi ad esercitare l'azione civile nel procedimento penale.

Questi sono tutti coloro i quali dal reato hanno ricevuto un danno e precisamente "parte offesa" se resta in vita e da suoi successori universali in caso contrario.

È alla udienza preliminare come successori universali della vittima moglie e figlio si sono costituiti, senza alcuna opposizione - ripetasi - da parte della difesa degli imputati.

Alla stregua di quanto espresso il ricorso è ammissibile e va accolto, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

P.Q.M.

da Corte di Cassazione.

annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello.

Così deciso in Roma il 25 ottobre 2006

Il Consigliere relatore

Bentito De Giacis

Il Presidente

